



COMUNE DI PAGO VEIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Copia Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria in Prima convocazione – Seduta Pubblica

| | |
|-----------------|--|
| N° 9 del reg. | OGGETTO: Aliquote TASI 2019 - Conferma |
| Data 28-03-2019 | |

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19:40 nella sala delle adunanze Consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

| - | | Presenti / Assenti |
|-----|---------------------------|--------------------|
| 1. | <i>DE IESO Mauro</i> | Presente |
| 2. | <i>DE IESO Donato</i> | Presente |
| 3. | <i>DE IESO Pietro</i> | Presente |
| 4. | <i>GAGLIARDE Nicola</i> | Presente |
| 5. | <i>ROSELLA Alberto</i> | Presente |
| 6. | <i>DE IESO Francesca</i> | Presente |
| 7. | <i>FIORILLO Rosario</i> | Presente |
| 8. | <i>PEZZUTO Cipriano</i> | Presente |
| 9. | <i>CARPINONE Giovanni</i> | Presente |
| 10. | <i>ANTONINO Cinzia</i> | Presente |
| 11. | <i>POLVERE Filippo</i> | Presente |
| | TOTALE | P= 11 A= 0 |

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Anna Pizzano.
- Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mauro DE IESO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta;
- Visto il D.Lgs 18/8/2000 n°267;
- Preso atto che per la presente deliberazione hanno espresso, parere così come disposto dall'art.49 comma 1, art.147 bis comma 1 e art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esito:Favorevole

Lì, 21-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Mauro DE IESO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito:Favorevole

Lì, 21-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Mauro DE IESO

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito in [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#), con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della [Legge n. 147/2013](#), il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTA la delibera C.C. n. 12 del 30/07/2015 con la quale venivano stabilite e determinate le tariffe relative ai Tributi servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VALUTATA l'esigenza di dover procedere alla conferma delle tariffe vigenti, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario del bilancio dell'Ente, ed evitare l'aumento della pressione fiscale e tributaria a carico dei nuclei familiari residenti, in considerazione delle condizioni di crisi della finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

TENUTO CONTO che:

la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI e dell'IMU. Le modifiche normative apportate ai suddetti tributi sono le seguenti:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), [Legge n. 208/2015](#), per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#);
- il comma 681 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d), [Legge n. 208/2015](#), stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, esso è escluso dal pagamento del tributo nella misura stabilita nel regolamento Comunale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la percentuale di versamento a carico del proprietario è pari al 70 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- il comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), prevede che, per gli anni 2014 e 2015, il limite stabilito dal precedente punto può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;
- la maggiorazione di cui al punto precedente può essere mantenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della [Legge n. 208/2015](#), anche per il 2016;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante come da prospetto;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della [Legge n. 147/2013](#), come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e), [Legge n. 208/2015](#) che testualmente recita “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO , altresì, il parere favorevole del Revisore del Conto, in atti al prot.1817/2019 ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli 8 , contrari 3 (consiglieri Antonino, Carpinone, Polvere) su n° 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di confermare le tariffe vigenti e approvare per l'anno 2019 le aliquote (x mille) del tributo sui servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nel seguente modo:

| IMMOBILE | ALIQUOTA | SOGGETTI | RIDUZIONE |
|---|----------|--|-----------|
| 1ª Casa | 0 ‰ | Proprietario residente a Pago Veiano e proprietario pensionato residente in AIRE | Esente |
| 2ª Casa | 1,9 ‰ | Proprietario | |
| | | In caso di locazione (locatore 85% e locatario 15 %) | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di attività agricola | 0 ‰ | Proprietario | Esente |

** il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;*

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa alla TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

ACCONTO

| |
|------------|
| 17/06/2019 |
|------------|

 SALDO

| |
|------------|
| 16/12/2019 |
|------------|

- di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Di seguito con voti favorevoli 8 , contrari 3 (consiglieri Antonino, Carpinone, Polvere) su n° 11 consiglieri presenti e votanti il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Mauro DE IESO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Anna Pizzano

Prot.n 2039 del 04-04-2019

n. 152 Reg.

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **04-04-2019**

Li, 04-04-2019

II RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Sig.ra Rosanna Traficante

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000);
- Decorrenza gg.10 dall'inizio pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000);

Li, 28-03-2019

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Anna Pizzano

E' copia conforme all'originale

Li, 04-04-2019

II RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Rosanna Traficante